

la ricerca di preziosi “esperti” della sicurezza da utilizzare in convegni, comitati e commissioni parlamentari, è un fatto di chiara evidenza.

E, prescindendo dalle valutazioni sulle singole persone non si può che definire comprensibile questa voglia di partecipazione che colpisce alcuni sindacalisti di polizia.

Nulla di male, pertanto, se un Segretario Provinciale o Nazionale ad un certo punto decide di candidarsi per le amministrative o per le politiche diventando poi magari assessore alla sicurezza o altro.

Il comportamento è ineccepibile.

Quello che però da un punto di vista di deontologia sindacale non può essere condivisibile è il tentativo di utilizzare in maniera scorretta il sindacato di polizia, asservendolo alle esigenze proprie o della coalizione politica di cui si fa parte, riducendolo al ruolo di strumento o di cassa di risonanza, privandolo della sua funzione naturale di tutela della categoria.

È una degenerazione vera e propria, spesso punita con la disdetta da parte dei colleghi più accorti, o che più hanno la possibilità di conoscere le singole situazioni.

È una degenerazione che produrrà danni gravissimi alla credibilità del sindacato, e che pertanto va combattuta senza tentennamenti.

Non bisogna mai dimenticare che l’unico mandato che i colleghi conferiscono con la propria adesione è quello di rappresentare i poliziotti dinanzi al Governo, all’Amministrazione, alla società civile, ma in perfetta autonomia rispetto alle pressioni delle forze politiche o sociali .

La nostra storia recente dimostra purtroppo casi di abuso o meglio di uso improprio del mandato sindacale.

Sono oramai numerosi i casi di “sindacalisti” che si offrono sul mercato della politica facendosi scudo del sindacato, usandolo per raggiungere i propri fini, abbandonandolo quando tali fini sono stati raggiunti.

Anche nell’ultima tornata contrattuale abbiamo assistito a numerose prese di posizione strumentali, che hanno letteralmente avvelenato il dibattito sindacale, poste in essere ad opera di chi, per esempio, si era proposto come candidato alle ultime elezioni senza tra l’altro venire nemmeno eletto, e tornando pertanto di corsa alla comoda poltrona del sindacalista.

Si apre quindi un fronte ulteriore sul difficile terreno del confronto tra sindacati di polizia e governo e questo accelera i tempi di una necessaria ed oramai indifferibile razionalizzazione del sistema della rappresentanza sindacale della Polizia di Stato: per quanto ci riguarda, invece, è il momento di prestare la massima attenzione alle previsioni di incompatibilità tra carica sindacale e carica politica contenute nel nostro Statuto, vigilando su ogni tentativo, o su ogni pericolo, di “uso improprio di sindacato”.

Sommario

- **Sentenze: l'ex straordinario obbligatorio è pensionabile**
- **Convenzione Siulp-EuroCQ**
- **Aggiornamento concorsi ed avanzamenti**
- **Tutela legale per agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria**
- **Indennità specialità: ancora intollerabili ritardi**
- **Missioni: disparità per gli ufficiali di p.g. delle sezioni di polizia giudiziaria**

Sentenze: l'ex straordinario obbligatorio è pensionabile

Ancora una volta la Corte dei conti, con la recentissima sentenza n.282/2002, integralmente consultabile sul nostro *web*, all'indirizzo www.siulp.it, area "sentenze", ha accolto le tesi Siulp in merito al computo nella base pensionabile delle ore di straordinario obbligatorio che tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato hanno dovuto prestare: due ore settimanali dall'entrata in vigore della Legge 1° aprile 1981, n. 121 fino all'entrata in vigore del d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254; un'ora settimanale da questa data fino all'entrata in vigore del d.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140, a partire dalla quale l'istituto dello "straordinario obbligatorio" non è più normativamente previsto.

Secondo quanto già argomentato da precedente giurisprudenza, il Legislatore, nell'introdurre l'istituto in argomento, ha inteso sovvenire alle esigenze avvertite dall'Amministrazione, la quale ha ottenuto di avvalersi, per un dato arco di tempo temporale (inizialmente lo straordinario obbligatorio doveva essere applicato solo per un triennio), di prestazioni riconducibili al precedente orario di servizio, passato gradualmente dalle 42 ore (compreso il ripetuto straordinario obbligatorio) alle attuali 36.

Il fatto che le ore di straordinario obbligatorio venissero definite "straordinario" costituisce dunque, secondo il Giudice contabile, un mero parametro cui ragguagliare la retribuzione delle ore aggiuntive, senza che ciò incida sulla loro natura giuridica di prestazione obbligatoria ordinaria che genera un emolumento fisso e continuativo,

riconducibile concettualmente alla voce "stipendio" o "paga", indicata dall'art. 53 d.P.R. n. 1092 del 1973.

Per questi motivi la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Trentino – Alto Adige, ha riconosciuto il diritto degli ex appartenenti alla Polizia di Stato in quiescenza che avevano proposto ricorso a vedersi inclusa nel computo della base pensionabile la retribuzione percepita per le ore di straordinario obbligatorio prestato, disponendo altresì che alle somme da versare loro vengano inoltre aggiunti gli interessi e la rivalutazione monetaria nella misura di legge.



€uro
Cessioni
Quinto

IN CONVENZIONE

SIULP

TASSI AI MINIMI STORICI

Finanziamento 1

CESSIONE DEL QUINTO

NETTO RICAVO €	in 60 mesi	in 120 mesi
5.164,00	106,00	64,00
7.747,00	161,00	95,00
10.329,00	216,00	125,00
12.911,00	270,00	160,00
15.494,00	317,00	194,00
18.076,00	368,00	227,00
20.658,00	422,00	255,00
23.244,00	478,00	287,00
25.823,00	504,00	318,00

TAEG massimo applicato agli esempi 9,00% e comunque non supera il TAEG previsto per legge (riferito al periodo aprile/giugno 2002) sulle rate degli esempi vanno aggiunti i costi delle garanzie INPDAP che sono del 2% sui 60 mesi e del 3,5% sui 120 mesi.

Finanziamento 2

PRESTITO CON DELEGA

NETTO RICAVO €	in 60 mesi	in 120 mesi
4.648,00	104,00	67,00
6.197,00	137,00	88,00
9.296,00	204,00	131,00
11.362,00	250,00	159,00
12.395,00	272,00	174,00
13.944,00	307,00	195,00
16.527,00	362,00	230,00
19.109,00	419,00	267,00
21.175,00	459,00	294,00

TAN dal 5,50% al 6%. Il TAEG applicato agli esempi è del 13,900% e comunque non supera il TAEG previsto per legge. Le rate sono suscettibili di variazione in riferimento al costo assicurativo che varia in base all'età e all'anzianità di servizio (riferito al periodo apr./giu. 2002).

(con Circolare del Ministero dell'Interno n. 333G-X4.1 del 21/12/2000)

Numero Verde
800-754445

Sito Internet
www.eurocq.it

Servizio clienti
0655381111

Direzione Generale di Roma
EUROCCQ di Marin Clara
L.re di Pietra Papa, 21 - 00146 Roma

**Aggiornamento
concorsi ed
avanzamenti**

In dirittura d'arrivo i concorsi da Primo Dirigente; all'esito delle prove scritte candidati risultati idonei nell'ambito dei quattro Concorsi da Primo Dirigente indetti in data 26 giugno 2002 sono:

- concorso per 14 posti da Primo Dirigente della Polizia di Stato: n. 4 idonei;
- concorso per n. 1 Primo Dirigente Tecnico Ingegnere: n. 2 idonei;
- concorso per n. 1 Primo Dirigente Tecnico Biologo: n. 1 idoneo;
- concorso per n. 2 Primi Dirigenti Medici: n. 1 idoneo.

Tutti i dettagli su questi (e sugli altri) concorsi, ivi compresi i nominativi degli idonei ed i punteggi da essi riportati nelle prove scritte sono consultabili sul nostro *web*, all'indirizzo www.siulp.it, nello spazio in *home page* "Obiettivo su...".

E' altresì prevista entro la prima decade di ottobre la notifica, a tutti gli interessati, delle promozioni rispetto alle quali ha espresso parere favorevole la Commissione per il personale del ruolo degli Ispettori al termine della riunione tenutasi il giorno 21 giugno scorso; in quella sede vennero tra l'altro deliberate complessivamente n. 20 promozioni alla qualifica di Ispettore e n. 1.675 promozioni alla qualifica di Ispettore Capo; i nominativi sono contenuti nella circolare Nr. 333-C/9044-B del 24 giugno successivo, integralmente consultabile sul nostro *web*, all'indirizzo www.siulp.it, area "circolari".

Tutela legale per agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria

Con nota prot. 304/2002, datata 12 settembre 2002, il Siulp è intervenuto sul Dipartimento della della pubblica sicurezza per chiedere un intervento chiarificatore in merito all'applicazione della normativa che pone a carico del Ministero dell'interno le spese di difesa degli ufficiali ed agenti di p.g. sottoposti a procedimento penale per fatti inerenti al servizio.

Sono pervenute infatti svariate segnalazioni, inviate da strutture territoriali, in ordine all'interpretazione restrittiva che taluni uffici periferici dell'Amministrazione intenderebbero adottare sia in riferimento all'articolo 40 d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 che, più in generale, in relazione alla nota previsione di tutela legale a carico del Ministero dell'interno per ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Viene segnalato, in particolare, l'intento di non accettare le istanze intese ad ottenere la concessione, da un lato, dell'anticipo previsto dall'art. 40 al personale che si trovi nella condizione giuridica di imputato e, dall'altro, del rimborso, al termine del procedimento penale, delle spese sostenute, qualora il procedimento medesimo, pur non avendo determinato una condanna, non si sia concluso con una sentenza assolutoria ma, ad esempio, per la sopraggiunta mancanza di una condizione di procedibilità, come nel caso dell'intervenuta

remissione della querela.

A tal proposito appare opportuno richiamare, *in primis*, la norma che ha introdotto la tutela legale, vale a dire l'articolo 32 L. 22 maggio 1975, n. 152, laddove si prevede, tra l'altro, che le spese di difesa «*per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica*» siano a carico di codesto Ministero, «*salva rivalsa se vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso*».

Tutti gli interventi normativi successivi in materia, derivanti dall'applicazione degli accordi contrattuali, si sono poi univocamente indirizzati verso l'ampliamento della sua applicabilità; ad esempio:

- l'art. 33 d.P.R. 395/1995 prevede che essa va applicata «*anche*» e quindi non solo, a fatti relativi all'uso delle armi o altro mezzo di coazione fisica;
- l'art. 36 d.P.R. 254/1999 l'ha estesa «*... anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto*»;
- l'art. 40 d.P.R. 164/2002, infine, dispone che «*per fatti inerenti al servizio ... può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di € 2500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo*».

Le novità introdotte dall'art. 40 possono essere dunque così sintetizzate:

- a) Si parla di fatti *inerenti al servizio* e non più di fatti *compiuti in servizio*;
- b) Viene resa esplicita la possibilità di concedere anticipi, peraltro già implicita nell'originaria previsione, allorché, come accennato, veniva fatta salva una facoltà di *rivalsa*;
- c) La concessione degli anticipi oggi si riferisce esplicitamente anche agli *indagati*, e non più ai soli *imputati*;
- d) La previsione della *rivalsa* non opera più, genericamente, *in caso di responsabilità dell'imputato per fatto doloso*; ora la responsabilità deve essere *accertata a titolo di dolo*, e, come noto, l'accertamento della responsabilità (penale, perché è a questo genere di responsabilità che fa riferimento la norma) a titolo di dolo può avvenire solo a seguito di sentenza definitiva per delitto doloso.

Alla luce di quanto sopra esposto appare evidente che, una volta giunto a termine il procedimento penale, possono essere esclusi dal rimborso delle spese di difesa solo i dipendenti che abbiano subito condanna penale definitiva per fatto doloso e che, in tale ambito, non possa trovare spazio alcun tipo di valutazione discrezionale, che si

porrebbe al di fuori della normativa.

Per quanto attiene agli anticipi, viceversa, la relativa concessione è implicitamente subordinata dalla norma ad una valutazione dell'Amministrazione, che "può" anticipare e, pertanto, non ne ha l'obbligo; tale valutazione, tuttavia, non può che essere riferita a criteri di oggettivi, chiari e, pertanto, rispettosi dei generali principi di imparzialità e buon andamento nell'attività della pubblica amministrazione e del dettato normativo, oltre che della sua *ratio*.

Le istanze intese ad ottenere gli anticipi dovrebbero essere comunque inoltrate dagli uffici periferici agli uffici competenti, titolari della potestà discrezionale di deliberare in merito, mentre gli eventuali provvedimenti di diniego adottati da questi ultimi dovrebbero essere adeguatamente motivati: in ogni caso tra le motivazioni suscettibili di giustificare il diniego non potrebbe esserci il fatto che il richiedente non è semplicemente *indagato*, ma imputato.

Ciò, infatti, sarebbe in palese contrasto non solo con lo spirito, ma anche con la lettera della Norma: come già sopra evidenziato la facoltà discrezionale di concedere anticipi agli imputati era già implicitamente contenuta nella previsione della possibile rivalsa, per cui un'interpretazione restrittiva dell'art. 40 comporterebbe un illogico quanto ingiustificato restringimento dell'operatività della tutela legale, oltretutto del tutto inconciliabile con il contesto (il tavolo contrattuale) in cui, come noto, la novellazione è maturata.

Ricordiamo brevemente che la tutela legale offerta gratis a tutti gli iscritti Siulp opera anche in tutte le controversie escluse dalla tutela a carico del Ministero dell'interno, oltre che in quelle che vedono il dipendente contrapposto all'Amministrazione medesima; in aggiunta a ciò gli iscritti sono coperti da assicurazione a copertura dei danni provocati a terzi, ivi compresa la ripetuta Amministrazione, per fatti inerenti al servizio: sul nostro *web*, all'indirizzo www.siulp.it, nell'area "Previdenza, Servizi ed Assistenza" la descrizione delle polizze gratuite per gli iscritti e; nell'area "circolari" la nota n. 304/2002 e la circolare n.333-A/9801-A.3. diramata in materia dal Dipartimento della p.s. il 22 giugno 1996; nell'area "legislazione" la normativa citata, i pertinenti articolo 9 Legge 7 agosto 1990, n. 232 e 18 decreto legge 25 marzo 1997, n. 67 convertito con legge 23 maggio 1997 n. 135.

**Indennità specialità:
ancora intollerabili
ritardi**

I ritardi nella liquidazione delle indennità erogate agli appartenenti alla Polizia di Stato da enti terzi, come l'indennità di servizio autostradale e quella di vigilanza scalo, sembrano destinati a

ripetersi anche quest'anno, sempre in ragione del complesso iter burocratico che coincide con la chiusura dei bilanci annuali.

Una possibile soluzione è stata indicata dal Siulp: al termine di ciascun anno contabile gli enti interessati potrebbero corrispondere al Dipartimento una somma complessiva pari ad almeno l'80% di quella erogata l'anno precedente, consentendo così all'Amministrazione l'immediata distribuzione della maggior parte delle risorse rese disponibili, salvo conguaglio a saldo da effettuarsi a fine esercizio.

Con nota prot. 305/2002, datata 13 settembre 2002, consultabile sul nostro *web*, all'indirizzo www.siulp.it, area "circolari", il Siulp è intervenuto sull'Amministrazione centrale per chiedere risposte chiare e sollecite sull'argomento.

Missioni: disparità per gli ufficiali di p.g. delle sezioni di polizia giudiziaria

Come noto tra i punti qualificanti del nuovo contratto di lavoro, appena entrato in vigore col recepimento operato dal d.P.R. 164/2002, ci sono le sostanziali novità introdotte in materia di indennità accessorie e, tra queste novità, un posto di rilievo spetta senz'altro a quella introdotta dall'art. 7, comma 6, laddove si prevede che «*Al personale in trasferta che dichiara di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio, pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite vigente.*»

Secondo quanto segnalato da più parti, però, tale previsione non verrebbe applicata agli appartenenti alla Polizia di Stato aventi qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria e ciò in ragione del fatto che, a questi ultimi, il trattamento di missione verrebbe corrisposto da parte del Ministero della giustizia e non dal Dipartimento della pubblica sicurezza.

Potranno dunque in concreto verificarsi situazioni paradossali in cui personale inviato congiuntamente in missione, impossibilitato a fruire dei pasti, si vedrà corrispondere il rimborso previsto solo se riveste qualifica di agente di p.g., rimanendo privo di tale beneficio (oltre che del/i pasto/i) se invece riveste quella di ufficiale di p.g..

Considerando inaccettabile questa situazione il Siulp è dunque intervenuto sul Dipartimento della pubblica sicurezza perché provveda nell'immediato a propria cura, in attesa di un adeguamento alla normativa da parte del Ministero della Giustizia, alla corresponsione dei rimborsi in argomento.

Sul nostro *web*, all'indirizzo www.siulp.it, la nostra nota prot. 290/2002 del 5 settembre ed il d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164,

rispettivamente nell'area "circolari" e nello spazio speciale dedicato ai contratti, accessibile direttamente dalla *home page*.